



**COMUNE DI
REGGIO NELL'EMILIA**

AREA INGEGNERIA E GESTIONE DELLE INFRASTRUTTURE

**SCHEMA DI CONTRATTO
E CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

Firmato

IL PROGETTISTA
Ing. Alfredo Di Silvestro

Firmato

IL DIRIGENTE
Ing. Alfredo Di Silvestro

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELL'ERBA A COOPERATIVE SOCIALI DI TIPO "B"

Ai fini del presente Schema di contratto si intendono:

- ◆ per Codice il "Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture" approvato con D. Lgs. 163/2006 e s.m.i
- ◆ per Regolamento, il Regolamento di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. approvato con D.P.R. n. 207/2010.
- ◆ per Legge, la Legge n. 381 dell' 8 Novembre 1991: "Disciplina delle Cooperative Sociali"
- ◆ per Legge Regionale, la Legge Regionale n. 12 del 17 Luglio 2014: "Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale. Abrogazione della Legge Regionale 4 Febbraio 1994 n. 7: "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della Legge 8 Novembre 1991 n. 381".

Codici CPV

50 000 000 – 5

Servizi di riparazione e manutenzione

Livello 4 Servizi di manutenzione parchi

ART. 1

MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE E OGGETTO DELL'APPALTO: L'appalto è aggiudicato mediante: procedura aperta con affidamento previo Avviso pubblico con invito a presentare offerta, ai sensi del combinato disposto art. 3 co. 37 del Codice, art. 5 comma 1 della Legge n. 381/1991 "Disciplina delle Cooperative Sociali" e artt. 12 commi 3 e 4 della Legge Regionale.

L'Ente si avvarrà di Cottimi Fiduciari per l'affidamento di un Servizio in economia ai sensi degli Artt. 124 e 125 co. 9 del Codice, in base alla disciplina prevista dal Regolamento – Parte IV – Titolo V.

La procedura di aggiudicazione è la procedura aperta di cui all'Art. 3 comma 37 del Codice mediante affidamento a terzi ai sensi del comma 11 dell'Art. 125 del Codice ed Art. 334 del Regolamento.

Il criterio di aggiudicazione è quello di cui all'Art. 83 del Codice.

Oggetto della valutazione sarà l'offerta di esecuzione di un appalto di servizio.

Si procederà all'affidamento previo espletamento di procedura di Avviso pubblico con invito a presentare offerta, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 12 co. 4 della Legge Regionale e di cui al comma 610 dell'art. 1 della Legge 23 Dicembre 2014 n. 190: "Legge di stabilità 2015".

L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione del **Servizio di sfalcio dell'erba nelle aree verdi comunali**, secondo le clausole esplicitate nel Capitolato Parte Tecnica.

ART.2 : TIPO DI APPALTO

Trattasi di "Appalto pubblico di servizi" ai sensi dell'art. 3 co. 10 del Codice, le cui prestazioni rientrano nell'ambito della Categoria 1 dell'Allegato IIA del Codice.

L'appalto verrà aggiudicato anche in presenza di una sola manifestazione di interesse conformemente a quanto previsto dalla Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Lavori Pubblici n. 17 del 26/07/2001.

ART.3 : DESTINATARI

Conformemente a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 11 della Legge Regionale, alla procedura di affidamento del Servizio di cui in oggetto partecipano le Cooperative Sociali di inserimento lavorativo ed i Consorzi iscritti nell'apposito Albo Regionale.

Conformemente a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 4 della Legge Regionale, le Cooperative aventi sede fuori del territorio regionale potranno concorrere all'affidamento del servizio di cui in oggetto, solo se soddisfano i medesimi requisiti richiesti per l'iscrizione all'Albo Regionale della Regione Emilia – Romagna.

ART. 4

AMMONTARE DELL'APPALTO E DIVISIONE IN LOTTI: L'importo complessivo dei servizi compresi nell'appalto ammonta presuntivamente ad **€ 198.346,68** oltre I.V.A., di cui **€ 0,00** per oneri relativi alla sicurezza.

L'appalto è così diviso in lotti:

Sfalcio tappeti erbosi	LOTTO 1 AREA SUD-OVEST di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza	€ 39.359,57
Sfalcio tappeti erbosi	LOTTO 2 AREA SUD-EST di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza	€ 39.692,60
Sfalcio tappeti erbosi	LOTTO 3 AREA NORD di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza	€ 39.991,58
Sfalcio tappeti erbosi	LOTTO 4 CIMITERI di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza	€ 39.317,03
Sfalcio tappeti erbosi	LOTTO 5 AREE E AMBIENTAZIONI NATURALISTICHE di cui € 0,00 per Oneri di sicurezza	€ 39.985,90

Totale	€ 198.346,68
---------------	---------------------

Ogni Cooperativa Sociale, a seconda dell'offerta presentata, potrà conseguire l'aggiudicazione di uno o più lotti.

A seconda delle offerte presentate, nulla vieta l'aggiudicazione di ognuno dei lotti ad una Cooperativa diversa.

E' possibile presentare offerta in relazione anche ad un solo lotto o solo ad alcuni dei lotti.

ART. 5

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO: fanno parte del contratto gli elaborati progettuali di seguito elencati:

Elaborati amministrativi:

- relazione tecnico – illustrativa;
- calcolo della spesa per l'acquisizione del servizio e prospetto economico degli oneri complessivi necessari all'acquisizione del servizio (*vedi Elenchi – Prezzi e Computi Metrici Estimativi divisi per Lotti*);

Elaborati tecnici: Capitolato Tecnico.

ART. 6: METODO DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E PONDERAZIONE GENERALE DEI CRITERI.

Il Servizio è aggiudicato secondo il metodo dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.), come indicato nell'Avviso, con riferimento:

1.a) ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi, con attribuzione di un punteggio massimo di **70/100**;

- **RADICAMENTO COSTANTE NEL TERRITORIO E LEGAME ORGANICO CON LA COMUNITA' LOCALE DI APPARTENENZA FINALIZZATO ALLA COSTRUZIONE DI RAPPORTI DI PROSSIMITA' CON I CITTADINI, CON I GRUPPI SOCIALI E CON LE ISTITUZIONI: 30 Punti**
Subcriteri:
 - a) **Elementi di esperienza pregressa nella gestione del servizio: 15 Punti**
 - b) **Numero di persone in condizioni di svantaggio che lavorano presso la Cooperativa: 15 Punti**
- **OTTIMIZZAZIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO: 20 Punti**
Subcriteri:
 - a) **Numero di persone inserite in riferimento all'ultimazione del percorso di inserimento lavorativo: 15 Punti**
 - b) **Livello raggiunto nel percorso di inserimento in base al numero di anni di lavoro svolti presso la Cooperativa Sociale: 5 Punti**
- **SVILUPPO E SVOLGIMENTO DEI LAVORI: 15 Punti**
Subcriteri:
 - a) **Numero di squadre capaci di lavorare in contemporanea sul territorio: 15 Punti**
- **MANCANZA DI RICORSO AL SUBAFFIDAMENTO: 5 Punti**

1.b) al prezzo, con attribuzione di un punteggio massimo di **30/100**. Il punteggio massimo verrà attribuito all'offerta più bassa e con attribuzione di punteggi in modo inversamente proporzionale alle altre offerte, secondo la seguente formula (l'offerta dovrà essere fatta in percentuale sull'intero importo a base d'asta e si applica a tutte le voci di spesa):

$P : C = A : B$ da cui $P=(A \times C):B$
P= punteggio assegnato
A= prezzo più basso offerto
C=punteggio massimo prefissato
B=prezzo preso in considerazione

I criteri relativi ad elementi gestionali/tecnici e qualitativi sono riferiti alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche dell'appalto e sono precisati in dettaglio, con relativa definizione dei punteggi parziali attribuibili nell'ambito dei **70/100**.

In relazione alla valutazione dei profili economici, l'analisi dei prezzi proposti è rapportata con riferimento alla base di gara, individuata con riferimento a quanto specificato negli Elenchi – Prezzi.

Alla valutazione delle offerte provvederà una Commissione giudicatrice, nominata dall'Amministrazione appaltante con Determinazione del Responsabile del Servizio competente, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte stesse, ai sensi dell'art. 84 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. n. 163/2006 s.m.i.).

Non è ammessa presentazione di offerta parziale.

La gara verrà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida, salvo verifica della congruità della stessa.

Prima dell'apertura delle offerte, la Commissione di Gara determinerà i metodi a cui conformarsi.

CRITERI E SUB – CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE.

1. La valutazione delle offerte presentate dai concorrenti è effettuata dalla Commissione Aggiudicatrice, tenendo conto dei sopraesposti criteri e sub – criteri, nonché dei relativi punteggi massimi attribuibili.
2. La Commissione Aggiudicatrice attribuisce (salvo quanto previsto di seguito – applicazione della clausola di sbarramento qualitativo) un punteggio complessivo alle offerte presentate, derivante dalla somma dei punteggi attribuiti ai profili gestionali/qualitativi ed economici delle stesse.

CLAUSOLA DI SBARRAMENTO QUALITATIVO.

Le offerte che, a seguito di valutazione degli elementi tecnici e qualitativi non raggiungano un minimo complessivo del 50% per il punteggio totale rispetto al punteggio massimo attribuibile, saranno escluse dalla gara, in quanto non coerenti con gli standards funzionali e qualitativi minimi attesi da parte dell'Amministrazione Committente.

ART. 7

SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE/ESECUTORE: si applicano le esenzioni a favore dell'Appaltatore/Esecutore, in quanto ONLUS di diritto, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 460 del 04/12/1997.

ART. 8

CAUZIONI E COPERTURE ASSICURATIVE: La cauzione definitiva sarà prestata nell'importo, nelle forme e nei tempi indicati dall'art. 113 del Codice.

L' Appaltatore/Esecutore è altresì obbligato ad istituire le coperture assicurative che tengano indenne la Stazione Committente da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, sino alla data di emissione dell'Attestazione di regolare esecuzione.

I requisiti dei fidejussori e delle fidejussioni sono indicati dall'art. 127 del Regolamento, in quanto compatibile.

ART. 9

PAGAMENTI IN ACCONTO, RITENUTE E PAGAMENTI A SALDO: L' Appaltatore/Esecutore avrà diritto a pagamento in unica soluzione a saldo.

In caso di inadempienza retributiva dell'Appaltatore/Esecutore o dei soggetti titolari di cottimi e/o subcontratti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi dell'art. 5 del Regolamento.

ART. 10

D.U.R.C. – INADEMPIENZA CONTRIBUTIVA: In caso di accertamento di inadempienza contributiva relativa ad uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, si procederà ai sensi di quanto previsto dall' art. 4 co. 2 e 3 del Regolamento.

ART. 11

INADEMPIENZA RETRIBUTIVA: Vedi *infra* – Artt. 20 e 24.

ART. 12

MODALITA' DI PAGAMENTO E DI RISCOSSIONE:

I pagamenti verranno effettuati mediante mandati di pagamento trasmessi al Tesoriere, secondo le norme finanziarie e contabili dell'Ente Locale e del Vigente Regolamento di Contabilità.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 8 della Legge n. 136/2010 s.m.i., l'appaltatore/esecutore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata.

L'appaltatore/esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della relativa provincia, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Prima della stipula del contratto l'Appaltatore/Esecutore è tenuto a notificare alla stazione committente il conto corrente dedicato sul quale dovranno essere effettuati i pagamenti, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dalla stazione committente e dagli altri soggetti di cui al comma 1, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della stazione committente.

Art. 13 : - MODALITÀ DI PAGAMENTO – Fatturazione.

Il pagamento verrà effettuato in un'unica soluzione a seguito di approvazione dell'attestazione di regolare esecuzione, dietro presentazione di fattura elettronica, da inviare al seguente indirizzo elettronico: fatture@pec.municipio.re.it, indicando quale Codice Univoco Ufficio: GHN23Q e il CIG (Codice Identificativo Gara) di riferimento.

La fattura emessa dall'Appaltatore non potrà avere data anteriore alla data di approvazione della attestazione di regolare esecuzione.

I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite conti correnti dedicati, ai sensi della Legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituirà causa di risoluzione del contratto.

Art. 14

CESSIONI DI CREDITO: la cessione del credito da corrispettivo di appalto è disciplinata dall'art. 117 del Codice.

Art. 15

VARIANTI PROGETTUALI IN FASE DI OFFERTA.

Ai sensi dell'art. 76 del Codice, saranno autorizzate varianti progettuali in fase di offerta. Si elencano di seguito i requisiti minimi che le varianti dovranno rispettare:

MIGLIORIE TECNOLOGICHE (soluzioni tecnologiche più avanzate con risparmio di spesa).

Modalità per la loro presentazione:

Relazioni, allegati o elaborati tecnici che garantiscano l'efficienza della variante progettuale.

ART. 16

ESECUZIONE DELLE OPERE E VARIANTI AL PROGETTO : L' Appaltatore/Esecutore é

tenuto ad eseguire le opere dell'appalto qualunque sia il loro ammontare e non potrà avanzare pretesa alcuna di compenso, né richiedere prezzi diversi da quelli esposti nell'elenco prezzi.

Tutte le opere dovranno essere eseguite a perfetta regola d'arte, in conformità ai progetti redatti ed approvati dalla amministrazione committente, con il rispetto di tutte le prescrizioni del capitolato speciale. L' Appaltatore/Esecutore si obbliga a svolgere il servizio sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze che potranno derivare anche a terzi.

L'Amministrazione committente si riserva la facoltà di apportare al progetto tutte le varianti, aggiunte o soppressioni che ritenesse opportuno, munendosi delle approvazioni di legge, senza che l' Appaltatore/Esecutore possa pretendere compensi o indennizzi di sorta. I servizi svolti in conseguenza delle modificazioni apportate dall'Amministrazione committente saranno pure pagati con i prezzi degli elenchi sopracitati.

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere apportata dall' Appaltatore/Esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dall'Art. 311 del Regolamento.

Le modifiche non previamente autorizzate effettuate dall'Appaltatore/Esecutore non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'Esecuzione lo giudichi opportuno, comporteranno la rimessa in pristino, a carico dell'Esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'Esecuzione del contratto.

Le varianti apportate al progetto da parte dell'Amministrazione Comunale saranno disciplinate da quanto disposto dall'art. 114 del Codice, nel rispetto dell'Art. 132 del Codice (come modificato dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011), in quanto compatibile, e dall'art. 311 del Regolamento.

ART. 17

SPECIFICHE TECNICHE: Vedi quanto previsto all'interno del Capitolato Speciale d'Appalto – Parte Tecnica.

ART. 18

AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO - TERMINE PER L'ULTIMAZIONE:

L'amministrazione committente comunicherà all' Appaltatore/Esecutore il giorno ed il luogo in cui dovranno incontrarsi per la firma del Verbale di avvio dell'Esecuzione del contratto, nei modi e nei termini stabiliti dall'Art. 304 del Regolamento.

Dalla data di detto verbale decorreranno i termini di ultimazione delle prestazioni fissati nel presente capitolato nel tempo di giorni n. **90 (novanta)**, naturali e consecutivi. La data di avvio dell'esecuzione potrà avvenire anche in tempi diversi. Qualora l'inizio dell'attività debba avvenire in luoghi o tempi diversi, il Direttore dell'Esecuzione del contratto provvederà a dare le necessarie istruzioni nel verbale di avvio dell'esecuzione del

contratto.

In caso di ritardato avvio dell'esecuzione del contratto attribuibile a fatto o colpa della Stazione Committente ai sensi dell'Art. 302 commi 5 e 6 del Regolamento, si procederà conformemente a quanto previsto dall'Art. 305 del Regolamento stesso.

Per eventuali richieste di proroga, si applicheranno i commi 8, 9 e 10 dell'art. 159 del Regolamento, in quanto compatibili.

L' Appaltatore/Esecutore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori in tempo utile, può richiedere una proroga, ai sensi dell'art. 159 co. 8 segg. del Regolamento.

Nel caso di successivi avvi dell'esecuzione del contratto scaglionati nel tempo: nel caso in cui un avvio dell'esecuzione venga effettuato con ritardo, l' Appaltatore/Esecutore avrà solo il diritto ad un corrispondente periodo di proroga, limitatamente però alle prestazioni da eseguire in riferimento all'avvio eseguito in ritardo.

Si fa inoltre obbligo all' Appaltatore/Esecutore di ultimare le prestazioni nei termini di tempo che lo stesso Appaltatore/Esecutore ha previsto nel Piano presentato all'amministrazione committente e da questa approvato.

L' Appaltatore/Esecutore deve comunicare per iscritto al Direttore dell'Esecuzione del contratto l'ultimazione delle prestazioni oggetto dello stesso.

L'eventuale avvio anticipato, con relativa esecuzione d'urgenza, verrà consentito esclusivamente alle condizioni ed entro gli ambiti previsti dall'Art. 1 co. 1 lett. b) del D.Lgs. n. 53/2010 e dall'art. 302 commi 2 e 3 del Regolamento.

ART. 19

OBBLIGHI DELL' APPALTATORE/ESECUTORE IN MATERIA DI RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E DI TUTELA DEI LAVORATORI:

E' a carico dell' Appaltatore/Esecutore l'osservanza delle norme relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, e malattie professionali, ed di ogni altra disposizione in vigore, o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela materiale dei lavoratori; in particolare, rimane a carico dell' Appaltatore/Esecutore l'osservanza delle disposizioni e degli adempimenti previsti nel Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

Ogni riferimento negli elaborati di progetto e nel D.U.V.R.I. alla normativa previgente al Decreto citato, deve intendersi come non apposto e sostituito dagli articoli corrispondenti del nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato con D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di collaborare con la Stazione Appaltante/Datore di Lavoro, nell'adempimento degli obblighi previsti dall'Art. 26 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.

ART. 20: TRATTAMENTO DEI LAVORATORI.

L' Appaltatore/Esecutore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai

contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi territoriali. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi, fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore/Esecutore anche nel caso in cui lo stesso non abbia aderito alle associazioni sindacali o abbia receduto da esse. In ogni caso, ai fini della **valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza**, si applicano integralmente le disposizioni di cui agli artt. 86 commi 3-bis e 3-ter, 87 commi 3 e 4 ed 89 comma 3 del Codice, nonché di cui all'art. 36 della Legge 20 Maggio 1970 n. 300 ed agli artt. 26 commi 5 e 6 e 27 del D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i. (Art. 44 D.L. 6 Dicembre 2011 n. 201 convertito con Legge 22/12/2011 n. 214).

In quanto Cooperativa, per l'Appaltatore/Esecutore si applica integralmente il disposto dell'art. 3 comma 1 della Legge n. 142/2001; inoltre, anche per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato, si applicano integralmente le disposizioni sui costi del lavoro e della sicurezza, di cui sopra.

L'Appaltatore/Esecutore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali, nei confronti del proprio personale.

Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva della Regione Emilia – Romagna approvata con Deliberazione n°. 1851 del 22/10/1997 “Direttiva ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 4 Febbraio 1994 n. 7 – Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale, attuazione della Legge 8 Novembre 1991 n. 381”, in fase di affidamento l'Impresa dovrà produrre la seguente documentazione obbligatoria:

- copia del CCNL, e dei contratti integrativi vigenti, del Regolamento interno applicato ai propri addetti, nonché certificazione dei salari minimi contrattuali di settore rilasciata dalla DPL competente (Provinciale e/o Regionale).

Successivamente, Codesta Stazione Committente potrà richiedere all'Impresa aggiudicataria in qualsiasi momento, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale, l'esibizione del Libro Unico e foglio paga, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Qualora l'Impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra, codesto Ente interdirà la partecipazione di detta Impresa a nuove gare, per un periodo di 4 anni.

I lavoratori svantaggiati ai sensi dell'Art. 4 della Legge n. 381/1991, anche se soci di cooperativa, devono essere inseriti esclusivamente mediante assunzione a norma del CCNL. Non sono ammesse le borse lavoro.

Ogni altra forma di controllo, monitoraggio e verifica da parte della Stazione Appaltante, sarà effettuata nell'osservanza del dettato del D.L.C.P. n. 1577/1947 (c.d. Legge Basaevi).

ART. 21

ALTRI ONERI ED OBBLIGHI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE/ESECUTORE:

Fanno carico all' Appaltatore/Esecutore:

- A) Tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare danno alle persone ed alle cose con espresso richiamo di provvedere a che gli impianti e le apparecchiature corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

L' Appaltatore/Esecutore si rende perciò responsabile civilmente e penalmente dei sinistri che, nell'esecuzione dei lavori, accadessero ai loro dipendenti, operai, terzi ed alle cose per cause a questi inerenti.

In caso di infortunio saranno quindi a suo carico le indennità che comunque dovessero spettare a favore di ogni avente diritto, dichiarando fin d'ora, di ritenere sollevata ed indenne l'amministrazione committente da qualsiasi molestia e pretesa.

B) L' Appaltatore/Esecutore dovrà adempiere a tutti gli obblighi ed oneri impostigli della Legge 19/03/1990 n. 55 e successive modifiche e integrazioni (per le parti rimaste in vigore) e dall'art.118 del Codice.

La documentazione di avvenuta denuncia agli Enti Previdenziali, assicurativi ed infortunistici (relativa sia all'Appaltatore/Esecutore che agli eventuali Subcontraenti) deve essere presentata prima dell'inizio delle prestazioni e comunque entro 30 giorni dalla data di avvio dell'esecuzione .

ART. 22

PERSONALE DELL' APPALTATORE/ESECUTORE: L' Appaltatore/Esecutore dovrà provvedere alla condotta effettiva delle prestazioni oggetto dell'appalto in relazione agli obblighi da esso assunti con la presentazione del Piano dettagliato di esecuzione delle prestazioni stesse.

L' Appaltatore/Esecutore è responsabile della disciplina e del buon ordine dello svolgimento dell'appalto e ha l'obbligo di osservare e di far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

L' Appaltatore/Esecutore risponderà dell'idoneità dei coordinatori e sovrintendenti dello svolgimento dell'appalto, ed in genere di tutto il personale addetto al medesimo; Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ha il diritto di esigere la sostituzione di detto personale, previa motivata comunicazione data in tal senso all' Appaltatore/Esecutore.

ART. 23: INADEMPIENZE E PENALITA' NELLA GESTIONE DEL PROGETTO DI INSERIMENTO LAVORATIVO.

L'Ente Committente effettuerà verifiche sulla qualità, adeguatezza e rispetto del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate proposto dall'Impresa.

LA CONDIZIONE DI SVANTAGGIO DOVRA' RISULTARE DA DOCUMENTAZIONE PROVENIENTE DALL'AUSL COMPETENTE.

In caso di carente, irregolare o intempestiva esecuzione, imputabile all'Impresa affidataria, del progetto di inserimento lavorativo delle persone svantaggiate, come pure in caso di riduzione non adeguatamente giustificata del numero delle persone svantaggiate complessivamente in carico all'Impresa l'Impresa dovrà corrispondere all'Ente le seguenti penali:

- € 5.000,00 per la prima irregolarità contestata;
- € 10.000,00 per la seconda irregolarità contestata.

L'Ente Committente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con avviso di ricevimento:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

E' comunque fatta salva la facoltà dell'Ente Committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempienza contrattuale.

L'Appaltatore/Esecutore è altresì responsabile di ogni danno che il proprio personale possa arrecare, fino alla Attestazione di conformità finale, alle attrezzature ed impianti, per cui dovrà risarcire, sostituire o riparare a proprie spese quanto sia danneggiato.

Ogni verifica effettuata dall'Ente Committente in merito alla regolarità della gestione del progetto di inserimento lavorativo verrà effettuata nel rispetto della ripartizione di competenze prevista dalla Legge Basevi.

ART. 24: INADEMPIENZE E PENALITA' NELLA EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI E NEL TRATTAMENTO DEL PERSONALE.

- a) Qualora la Stazione Committente ritenga che l'Impresa non adempia ai propri obblighi o non vi adempia regolarmente, dovrà darne comunicazione verbale al referente dell'Impresa e, se del caso, per iscritto all'Impresa stessa, così da porla in condizione di riconoscere ed eventualmente contestare, gli inadempimenti rilevati dalla Stazione Committente.

In caso di accertata inosservanza delle disposizioni previste nel presente capitolato, l'Impresa dovrà corrispondere alla Stazione Committente le seguenti penali:

Euro 1.000,00 per la prima irregolarità contestata;
Euro 2.000,00 per la seconda irregolarità contestata;
Euro 3.000,00 per la terza irregolarità contestata.

L'Ente avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto mediante semplice comunicazione raccomandata con A/R:

- alla terza irregolarità accertata, fatto salvo comunque il pagamento delle penali;
- per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento;
- in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali.

E' comunque fatta salva la facoltà della Stazione Committente di esperire ogni altra azione per il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito o delle maggiori spese sostenute a causa della inadempienza contrattuale.

- b) In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dal precedente Art. 20 (Trattamento dei lavoratori), accertata dalla Stazione Committente, inoltre si procederà conformemente a quanto previsto dagli Artt. 4 e 5 del Regolamento. Si applica altresì il comma 8 dell'Art. 6 dello stesso Regolamento.

ART. 25

ALTRI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA DIRETTIVA DELLA REGIONE EMILIA – ROMAGNA n° 1851 DEL 22/10/1997.

Conformemente a quanto previsto dalla Direttiva della Regione Emilia – Romagna approvata con Deliberazione n° 1851 del 22/10/1997 “Direttiva ai sensi dell'Art. 10 della L.R. 4 Febbraio 1994 n. 7 – Norme per la promozione e lo sviluppo della Cooperazione Sociale, attuazione della Legge 8 Novembre 1991 n. 381”, in fase di affidamento l'Appaltatore/Esecutore dovrà produrre altresì la seguente documentazione obbligatoria:

- copia dei bilanci consuntivi dell'ultimo triennio ed eventuali idonee certificazioni bancarie attestanti i livelli di affidamento concessi;
- certificazione rilasciata dalla Committenza pubblica e/o privata, attestante i contratti relativi a servizi identici a quelli oggetto dell'affidamento, i loro importi e la loro durata, nonché la soddisfacente esecuzione degli stessi;
- copia degli attestati di qualifica degli operatori necessari al funzionamento del servizio, dichiarati alle dipendenze nella autocertificazione;
- copia autentica delle autorizzazioni eventualmente richieste per il funzionamento del servizio e/o la pratica della professione;
- copia autentica del Modello INPS a dimostrazione degli organici medi del triennio considerato;
- eventuale elenco con documentazione attestante la proprietà o l'usufrutto della strumentazione, attrezzature, mezzi necessari all'espletamento del servizio (es.: fatture d'acquisto, libretti di circolazione, ecc.

ART. 26

ISCRIZIONE ALL'ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI – E' fatto obbligo all'Aggiudicatario di comprovare tale requisito in fase di affidamento, in quanto requisito indispensabile per essere aggiudicatari di appalti pubblici ai sensi della normativa vigente in materia di Cooperative Sociali.

ART. 27

RAPPRESENTANZA DELL' APPALTATORE/ESECUTORE DURANTE L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E DIREZIONE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: L' Appaltatore/Esecutore é tenuto ad avere continuamente un proprio rappresentante sul luogo dell'esecuzione del contratto, che potrà essere anche lo stesso Direttore dell'Esecuzione del Contratto, al quale verranno comunicati, a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali o scritti. La nomina e la funzione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto deve comunque rispondere alle prescrizioni di cui all'art. 301 del Regolamento.

ART. 28

DIVIETO DI SUBAPPALTO E/O COTTIMO:

Ai sensi dell'art. 9 co. 6 della Legge Regionale, è fatto divieto di ricorrere al subappalto. E' vietato cedere o subappaltare il servizio assunto, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, fatta salva la possibilità per l'Ente Committente, di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

ART. 29

SUBCONTRATTO E SUBFORNITURA: Ogni eventuale subcontratto e ogni eventuale subfornitura dovrà essere comunicato/a alla stazione appaltante con le modalità di cui all'art. 118 co. 11 del Codice.

ART. 30

SOSPENSIONI E RIPRESE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO: le sospensioni dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto potranno essere ordinate dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto o dal Responsabile del Procedimento nei casi e con le modalità previste dall' art. 308 del Regolamento e non daranno diritto a risarcimento alcuno a favore dell'Appaltatore/Esecutore.

ART. 31

VARIAZIONI DEGLI ASSETTI SOCIETARI: Ai sensi della nuova normativa antimafia, l'Impresa affidataria è obbligata a comunicare ogni eventuale variazione degli assetti societari.

ART. 32

CONTESTAZIONI IN CORSO D'OPERA E ORDINI DELL'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE:

Nel caso di insorgenza di contestazioni circa aspetti, anche tecnici, che possano influire sull'esecuzione dell'oggetto del contratto e comunque qualora risulti che le prestazioni non vengano eseguite secondo i termini e le condizioni del contratto e secondo la regola d'arte, l'Appaltatore ed il Direttore dell'Esecuzione del Contratto ne danno comunicazione al Responsabile del Procedimento, che potrà procedere a verifica di conformità in corso di esecuzione, con le modalità previste dall'Art. 313 del Regolamento.

L'Appaltatore/Esecutore non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini dell'amministrazione committente riguardanti le controversie insorte, fatto salvo il diritto dell'iscrizione di contestazioni rispetto alle operazioni di verifica di conformità, per il quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 323 del Regolamento.

ART. 33

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO - PENALITA' PER RITARDI: Come indicato all' art 18, viene stabilito il tempo utile per dare ultimate tutte le prestazioni decorrenti dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Si fa inoltre obbligo all'Appaltatore/Esecutore di ultimare le prestazioni nei termini di tempo che lo stesso ha previsto nel programma presentato all'amministrazione committente e da questa approvato.

Dalla data di ultimazione delle prestazioni, decorreranno i termini per la redazione dell'Attestazione di regolare esecuzione nei casi previsti dall'art. 325 del Regolamento o del Certificato di avvenuta verifica di conformità nei casi previsti dall'art. 322 dello stesso Regolamento.

Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione delle prestazioni oggetto dell'appalto, sarà applicata a carico dell'Appaltatore/Esecutore una penale nella percentuale dello **0,5 per mille** sull'importo netto contrattuale; il calcolo e l'eventuale applicazione della penale saranno effettuati nei limiti di cui all'art. 298 del Regolamento.

In caso di ritardi nella ultimazione delle opere attribuibili all'impresa che comportino l'applicazione una penale superiore al 10% dell'importo del contratto, si attiverà la procedura prevista dal co. 2 dell'Art. 298 del Regolamento.

ART. 34

CAUSE DI FORZA MAGGIORE: Qualora si verificano danni alle prestazioni oggetto del contratto causati da forza maggiore, questi dovranno essere denunciati alla Direzione dell'Esecuzione del Contratto, a pena di decadenza dal diritto di risarcimento, nel termine di 5 giorni dal verificarsi dei danni stessi.

La procedura di accertamento dei danni e di riconoscimento dell'indennizzo è disciplinata dall'art. 166 del Regolamento, in quanto compatibile.

ART. 35

INVARIABILITA' DEI PREZZI: I prezzi dell'offerta economica ovvero dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili.

ART.36 : RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida da adempiere, ai sensi degli Artt. 1453, 1454 del Codice Civile e all'esecuzione di ufficio dei servizi a spese dell'Assuntore.

In caso di inadempimento accertato dall'Amministrazione, nel concorso delle circostanze previste dagli articolo 1453 e seguenti Codice Civile, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese.

Si applica quanto previsto dagli art. 116 e 117 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e/o procedere all'esecuzione d'ufficio nei seguenti casi:

- per gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali previsti dal presente Capitolato non eliminate (in particolare, per interventi effettuati reiteratamente in maniera non conforme a quanto richiesto dal capitolato prestazionale);
- per superamento della soglia di penali;
- in caso di ritardo superiore a 2 ore di avvio sui tempi di presenza sui luoghi di effettuazione degli interventi o di ritardo;
- In caso di non disponibilità dei mezzi ed attrezzature dichiarate nell'offerta;
- per errori ripetuti e non eliminati in seguito a segnalazioni da parte dell'Amministrazione;
- per indisponibilità ad eseguire interventi indicati dal Responsabile dell'Amministrazione;
- per indisponibilità ad eseguire interventi "urgenti" non programmati;
- per utilizzo reiterato di personale privo di specializzazione ed autorizzazione in relazione al servizio da prestare.

ART. 37

CONTESTAZIONI DA PARTE DELL'APPALTATORE/ESECUTORE: Ai sensi dell'Art. 307 co. 2 del Regolamento, è facoltà dell'Appaltatore/Esecutore presentare contestazioni scritte in occasione dei pagamenti, sulle quali il soggetto che procede alla Attestazione di conformità esporrà il proprio parere con apposita relazione riservata, come previsto dall'Art. 321 co. 3 del Regolamento.

Ogni contestazione da parte dell'Appaltatore/Esecutore dovrà essere formulata con le modalità di legge entro e non oltre il periodo in cui dura la prestazione del servizio, a cui le contestazioni si riferiscono.

Le contestazioni fatte nel modo anzidetto non danno facoltà alcuna di sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

L'esame delle eventuali contestazioni sarà fatto a prestazione ultimata e precisamente in sede di liquidazione finale.

Si applicano comunque le disposizioni degli artt. 239, 240 (come modificato dal D.Lgs. n. 53/2010 e dal D.L. n. 70/2011 convertito con Legge n. 106 del 2011) comma 22 del Codice.

ART. 38

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA' FINALE E RELATIVO CERTIFICATO:

all'ultimazione delle prestazioni, l'amministrazione committente eseguirà l'Attestazione di conformità finale, al fine di accertare e certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni del contratto, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore. Le attività di attestazione di regolare esecuzione accerteranno altresì che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano tra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici previsti dalle leggi di settore.

L'Attestazione di Regolare Esecuzione verrà emessa non oltre 45 giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni.

Il soggetto incaricato della Attestazione di Regolare Esecuzione rilascerà il Certificato di Regolare Esecuzione, quando risulti che l'esecutore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali. Il Certificato di Regolare Esecuzione verrà trasmesso per la sua accettazione all' Appaltatore/Esecutore, il quale dovrà firmarlo nel termine di 15 gg. dal ricevimento dello stesso.

Successivamente all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, si procederà al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite e allo svincolo della cauzione prestata dall'esecutore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

Se, in sede di Attestazione di Regolare Esecuzione, venissero riscontrati difetti e manchevolezze, l'Appaltatore/Esecutore verrà invitato a fornire dette prestazioni, compiute a perfetta regola d'arte entro un termine stabilito.

In difetto, l'amministrazione committente farà eseguire da altra ditta le prestazioni contestate, addebitandone l'importo all'Appaltatore.

E' fatta salva la responsabilità dell'Appaltatore/Esecutore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di Attestazione di Regolare Esecuzione.

Qualora le prestazioni relative alla eliminazione dei difetti riscontrati all'atto dell'Attestazione di Regolare Esecuzione comportassero comunque danni ad altre prestazioni già eseguite od in corso di esecuzione, l'Appaltatore/Esecutore sarà tenuto al ripristino, a regola d'arte, di tutte le opere e/o prestazioni danneggiate, oppure alla rifusione di tutte le spese incontrate dall'amministrazione committente qualora questa avesse preferito fare eseguire dette attività di ripristino da altra ditta.

L'amministrazione committente non resterà comunque gravata da onere alcuno.

In ogni caso le Attestazioni di Regolare Esecuzione, anche se favorevoli, non esonerano l'Appaltatore/Esecutore dalle responsabilità sancite dal vigente Codice Penale.

Con l'approvazione dell'Attestazione di Regolare Esecuzione e del relativo Certificato, si procederà alla corresponsione all'Appaltatore dell'importo risultante dalla relativa liquidazione.

E' fatta salva la diversa previsione contrattuale, nella determinazione degli oneri relativi alle operazioni di Attestazione di Regolare Esecuzione a carico dell'Appaltatore/Esecutore.

Ai fini dell'Attestazione di Regolare Esecuzione definitiva, sarà dato avviso per tempo relativamente alla data del controllo definitivo, da parte del soggetto incaricato, nei confronti sia del Responsabile del Procedimento, sia del Direttore dell'Esecuzione.

ART. 39

TUTELA DELLA RISERVATEZZA: Tutte le informazioni che potranno eventualmente emergere durante l'espletamento delle attività oggetto del presente contratto non dovranno essere utilizzate dall' Impresa Aggiudicataria per attività che esulino il contratto stesso. L'Appaltatore/Esecutore si impegna a non divulgare a terzi informazioni o dati senza espressa autorizzazione scritta; si impegna altresì ad utilizzare i documenti prodotti nel corso del presente Appalto, solo ed esclusivamente nei rapporti con l'Amministrazione Comunale e a non divulgarli, nè a portarli a conoscenza di terzi senza l'autorizzazione della stessa. L'obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, o che siano già in possesso dell'Impresa Appaltatrice/Esecutrice, nonchè i concetti, le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Impresa svilupperà o realizzerà in esecuzione delle prestazioni contrattuali

La Stazione Committente, da parte sua, assume l'obbligo di mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Appaltatore/Esecutore nello svolgimento del rapporto contrattuale.

ART. 40

PRIVACY – TRATTAMENTO E SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:

L'Appaltatore/Esecutore si impegna ad assicurare in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure minime stabilite dal D.Lgs. n. 196/2003 s.m.i., ivi compresa la formale individuazione degli operatori dell'Impresa incaricati di accedere e trattare i dati personali, anche sensibili, garantendo comunque la massima riservatezza delle informazioni personali delle quali verrà a conoscenza nell'esecuzione del servizio.

Nel caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo, l'Appaltatore/Esecutore sarà passibile di una penalità pari al 10% dell'importo contrattuale, fatta salva per il Comune la possibilità di procedere alla risoluzione del contratto e alla richiesta di risarcimento dei danni, nel caso si ravvisi nella violazione una grave inadempienza contrattuale.

ART. 41

DEFINIZIONE CONTROVERSIE: Per la definizione delle controversie non si darà luogo a giudizio arbitrale.

Le parti contraenti eleggono come foro competente quello di Reggio Emilia.

ART. 42

RINVIO AD ALTRE NORME: Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento, direttamente o indirettamente, alla normativa vigente.